

COSMETICA ITALIA

**Audizione 4^a Commissione Politiche dell'Unione europea
Senato della Repubblica**

**Atto dell'UE COM (2022) 541 definitivo
Trattamento delle acque reflue**

16 marzo 2023

CHI SIAMO

Dal **1967** Cosmetica Italia è la voce **dell'industria cosmetica nazionale e della sua filiera.**



Fatturato

(dati preconsuntivi 2022)

13,1 mld/euro

+ 10,7 Var. %
22-21




Export

(dati preconsuntivi
2022)

5,6 mld/euro

+ 15,2 Var. %
22-21



Ricerca e
Sviluppo

investimento di
oltre il **6% del
fatturato**



Valore condiviso

(su dati fatturato 2021)

22,3 mld/euro

Pari all'1,25 del PIL



Occupati sistema cosmetica

155.000 mila (filiera)

390.000 mila (intero indotto,
inclusi saloni di estetica e
acconciatura)



Bilancia commerciale

fortemente positiva

3,2 miliardi

640

IMPRESE

dalle **multinazionali** alle
piccole e medie realtà
produttive distribuite sull'intero
territorio nazionale - che
assieme rappresentano **il 90%
del fatturato.**



COSMETICA ITALIA

associazione nazionale imprese cosmetiche

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA UWWTD

La proposta introduce un regime di "responsabilità estesa del produttore" (EPR), volto a rendere solo due settori dell'industria, quello dei cosmetici e quello dei prodotti farmaceutici, responsabili dell'inquinamento delle acque reflue attraverso i c.d. microinquinanti e, di conseguenza, passibili dell'onere del finanziamento necessario per l'ammodernamento degli impianti pubblici di trattamento delle acque reflue.

Il principio del "chi inquina paga" può essere condiviso soltanto se poggia su elementi di equità e proporzionalità.

LE CRITICITÀ DEL TESTO

1. ERRORE NELLA DEFINIZIONE DEI SETTORI RESPONSABILI E SPROPORZIONE ONERI

La Commissione UE basa la sua proposta sul presupposto non fondato che i cosmetici siano principali responsabili dei microinquinanti, richiedendo quindi al settore di contribuire in misura sproporzionatamente maggiore rispetto alle responsabilità reali;

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA UWWTD

2. DEFINIZIONE DI MICROINQUINANTE AMPIA E NON CORRISPONDENTE ALLE PROBLEMATICHE DI DEPURAZIONE

Secondo l'attuale formulazione sono micro-inquinanti circa 200.000 sostanze, non tutte rilevanti dal punto di vista del wastewater treatment, che va ben oltre **la lista identificata dallo studio preparatorio condotto dal Joint Research Centre (JRC) nel quale erano stati classificati circa 1.300 microinquinanti** (di cui un centinaio di possibile uso cosmetico) in base al loro comportamento negli impianti di trattamento delle acque reflue (WWTPS).

3. ONERI MULTIPLI NEI VARI PAESI

Le attuali definizioni proposte di **"immissione sul mercato"** e **"produttore"** **causerebbero alle imprese il pagamento multiplo di contributi EPR** sulla medesima sostanza che **verrebbero imposti più volte in diversi in diversi Stati membri**, compresi gli Stati membri in cui la sostanza viene prodotta ma non immessa sul mercato (e quindi inevitabilmente non può essere rilasciata nelle acque reflue)

4. CALCOLO DEI MICROINQUINANTI

Poiché diversi prodotti possono contenere livelli molto diversi di microinquinanti, **non è opportuno basare il contributo o la deroga EPR sulla quantità di prodotto contenente un microinquinante, ma piuttosto sulla quantità del microinquinante stesso.**

COSA CHIEDIAMO

CHE VENGANO SOLLEVATI IN SEDE DI PARERE QUESTI

ELEMENTI DI IRRAGIONEVOLEZZA, INIQUITÀ

E NON PROPORZIONALITÀ

CHE AVREBBERO UN IMPATTO ECONOMICO INGIUSTIFICATO

SUL COMPARTO PRODUTTIVO DELLA COSMETICA ITALIANA



COSMETICA ITALIA

associazione nazionale imprese cosmetiche



4° Commissione Politiche per l'Unione europea – Senato della Repubblica
Atto dell'Unione europea n. COM (2022) 541 definitivo
Trattamento delle acque reflue urbane

Position Paper

La Commissione europea ha adottato una proposta legislativa per la revisione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD) il 26 ottobre 2022, nell'ambito del piano d'azione "Inquinamento zero" nel più ampio contesto del Green Deal europeo. La proposta, che seguirà la procedura legislativa ordinaria, si pone l'obiettivo di rivedere le norme sul trattamento delle acque reflue urbane per contribuire alla protezione della salute dei cittadini europei e dell'ambiente.

Il campo di applicazione della revisione è ampio e riguarda questioni che, pur essendo importanti, non riguardano il settore della cosmetica, quali ad esempio la neutralità energetica del trattamento delle acque reflue, l'accesso ai servizi igienici, il deflusso delle acque piovane.

Tuttavia, **la proposta introduce un regime di "responsabilità estesa del produttore" (EPR)**, volto a rendere **solo due settori dell'industria, quello dei cosmetici e quello dei prodotti farmaceutici, responsabili dell'inquinamento delle acque reflue attraverso i c.d. microinquinanti** e, di conseguenza, **passibili dell'onere del finanziamento necessario per l'ammodernamento degli impianti pubblici** di trattamento delle acque reflue.

L'ammodernamento dei suddetti impianti dovrebbe avvenire attraverso il **passaggio a moderni sistemi di trattamento quaternario** in grado di catturare questi microinquinanti ed evitare che siano rilasciati nell'ambiente acquatico a monte degli impianti di trattamento delle acque reflue.

Sebbene il comparto della cosmetica dimostri un costante impegno nel processo di transizione ecologica dei propri prodotti, nonché delle proprie catene produttive **e senta forte il senso di responsabilità nel fornire un contributo tangibile a processi virtuosi di riduzione dell'inquinamento e tutela dell'ambiente**, riteniamo che **il principio del "chi inquina paga"** possa essere condiviso soltanto se poggia su **elementi di equità e proporzionalità**.

Il sistema di Responsabilità Estesa del Produttore proposto dalla Direttiva, invece, **solleva diverse questioni:**



- La Commissione europea basa la sua proposta sul **presupposto non fondato che i cosmetici rappresentino uno dei due principali responsabili dei microinquinanti**, richiedendo quindi al settore di **contribuire in misura sproporzionatamente maggiore** rispetto alle responsabilità reali;
- **La definizione proposta di microinquinante è eccessivamente ampia** e questo porta ad includere nella categoria gran parte delle **sostanze che sono già perfettamente trattate** anche dagli attuali sistemi di depurazione delle acque reflue. Questa ampiezza causa, inoltre, una certa ambiguità applicativa che contribuisce ad una **applicazione disomogenea del sistema EPR tra gli Stati membri, con conseguenze distorsive sulla concorrenza e sul mercato interno.**
- Secondo l'attuale formulazione dell'art. 2 sono microinquinanti circa **200.000 sostanze**, non tutte rilevanti dal punto di vista del *wastewater treatment*, che **va ben oltre la lista identificata dallo studio preparatorio condotto dal Joint Research Centre (JRC)** nel quale erano stati classificati **circa 1.300 microinquinanti (di cui un centinaio di possibile uso anche cosmetico) in base al loro comportamento negli impianti di trattamento delle acque reflue (WWTPS).**
- **Le attuali definizioni proposte di "immissione sul mercato" e "produttore"** causerebbero alle imprese il **pagamento multiplo di contributi EPR sulla medesima sostanza** che verrebbero imposti più volte in diversi in diversi Stati membri, compresi gli Stati membri in cui la sostanza viene prodotta ma non immessa sul mercato (e quindi inevitabilmente non può essere rilasciata nelle acque reflue)

Cosa chiediamo

Che la Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato, nell'ambito dell'elaborazione del proprio parere tenga in considerazione le seguenti richieste:

- **Rispetto dei principi chiave già stabiliti in precedenza dalla Direttiva Quadro sui rifiuti**

Il sistema EPR istituito nell'ambito dell'UWWTD dovrebbe seguire i requisiti essenziali e i principi chiave già stabiliti per i sistemi EPR dall'articolo 8 della direttiva quadro sui rifiuti, per garantire un meccanismo equo ed efficace. La supervisione della corretta allocazione e del controllo delle tariffe EPR raccolte dagli operatori del settore è un aspetto fondamentale di qualsiasi sistema EPR.

Federchimica - Confindustria

20131 **Milano**, via Accademia 33
tel. +39 02 281773 1
www.cosmeticaitalia.it
Codice Fiscale 80052390152



- **Il rispetto del principio di neutralità settoriale**

La Commissione europea basa la sua proposta sul dubbio presupposto che i cosmetici siano uno dei due principali contributori di microinquinanti. Va notato che i cosmetici o i prodotti farmaceutici molto spesso non sono gli unici utilizzatori di una sostanza, che può finire nelle acque reflue da una varietà di fonti diverse. Pertanto, la proposta imporrebbe al settore dei cosmetici di contribuire in misura molto maggiore rispetto al suo contributo reale di microinquinanti.

La lista dei microinquinanti contenuta negli Allegati della direttiva dovrebbe essere sganciata dai settori d'impiego e dovrebbe limitarsi ad elencare le sostanze micro-inquinanti non filtrate dagli attuali impianti.

- **Non andare oltre l'obiettivo legittimo della Direttiva**

Gli schemi EPR non dovrebbero andare oltre l'obiettivo legittimo della direttiva e pertanto dovrebbero riguardare "solo microinquinanti", cioè le sostanze che attualmente non sono sufficientemente rimosse negli impianti di trattamento delle acque reflue e che quindi richiedono un potenziamento degli impianti con uno stadio di trattamento quaternario.

Definizioni chiare e un'identificazione inequivocabile dei microinquinanti all'interno dell'Allegato della Direttiva devono garantire che l'EPR possa essere applicato in modo armonizzato in tutti gli Stati membri dell'UE e anche a livello di Stati membri (elenco definito di microinquinanti).

- **Il rispetto del principio di Proporzionalità**

Ogni settore incluso nel sistema EPR dovrebbe essere obbligato a contribuire finanziariamente solo in relazione ai microinquinanti che rilascia. A questo proposito, la direttiva deve consentire una corretta attribuzione dei microinquinanti alle rispettive fonti. Ogni azienda i cui prodotti rilasciano micro-inquinanti nelle acque reflue urbane dovrebbe pagare una quota del costo totale. Tale ripartizione dei costi equa e proporzionata è stata attuata con successo in altri sistemi EPR, ad esempio per gli imballaggi.

- **Calcolo sulla effettiva quantità di microinquinante e non sulla quantità di prodotto**

Poiché diversi prodotti possono contenere livelli molto diversi di microinquinanti, non è opportuno basare il contributo o la deroga EPR sulla quantità di prodotto contenente un microinquinante, ma piuttosto sulla quantità del microinquinante stesso presente nel prodotto.



Note dettagliate sul testo della proposta di Direttiva

Considerando n. 13

- Il considerando n. 13, se letto insieme alla definizione proposta di microinquinante implica erroneamente che qualsiasi sostanza, riscontrata nelle acque reflue (affluente WWTP) e classificata secondo le regole del Regolamento CLP sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche, richiederebbe ulteriori trattamenti (sistema quaternario) per rimuoverli. Questo non è corretto. La sola classificazione con un pericolo chimico, in particolare per la salute umana, non può essere assunta come prova della difficoltà di rimozione di una sostanza negli impianti di trattamento delle acque reflue. Ad esempio, l'acido acetico (aceto) è classificato come irritante per la pelle, ma è facilmente rimosso con la tecnologia attuale disponibile negli impianti di trattamento delle acque reflue (fasi secondarie e terziarie).
- L'identificazione dei cosmetici come secondo maggior contribuente dei microinquinanti è errata. Lo studio della Commissione sta utilizzando ipotesi fuorvianti considerando che ogni sostanza elencata nella banca dati COSING come possibile ingrediente cosmetico sia:
 - a) effettivamente utilizzati nei prodotti sul mercato dell'UE (mentre in realtà solo il 20 % circa delle sostanze elencate nel COSING sono utilizzate nella pratica)
 - b) sia utilizzata solo nei cosmetici (mentre in realtà molte sostanze hanno usi significativi nei prodotti di consumo e professionali al di fuori dei cosmetici).

Considerando n. 14

- Le esenzioni dall'EPR sono possibili solo se il micro-inquinante è degradato nel sistema fognario prima che raggiunga il depuratore. Anche in questo caso, una logica errata che si concentra su cosa entra nel depuratore (affluente) e non su cosa esce (effluente), presume erroneamente che qualsiasi sostanza chimica che raggiunge il depuratore possa essere rimossa solo aggiungendo un ulteriore passo di trattamento quaternario. In realtà, la maggior parte degli ingredienti cosmetici che possono essere trovati nei sistemi di depurazione sono effettivamente rimossi dalla tecnologia attuale. Le deroghe quindi dovrebbero essere concesse per le sostanze che sono effettivamente rimosse attraverso la fase di trattamento secondario e terziario in WWTP e non richiedono l'aggiornamento del WWTP con una fase di trattamento quaternario.

Considerando n. 15

- Non è corretto calcolare il contributo EPR sulla base delle quantità di prodotto, poiché la concentrazione di micro-inquinanti in prodotti diversi può variare di diversi ordini di grandezza. Il contributo EPR deve invece essere calcolato sulla base della quantità di microinquinanti presenti nei prodotti.



Articolo 2, comma 16

- La definizione di microinquinante proposta è ambigua e probabilmente porterà ad un'applicazione non armonizzata della EPR in tutti gli Stati membri dell'UE. Il regolamento CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio delle sostanze chimiche) utilizza due diverse vie normative per la classificazione dei pericoli delle sostanze:
 - a) classificazione armonizzata, concordata a livello dell'UE e pubblicata nell'allegato III del CLP
 - b) auto classificazione da parte dei fornitori di sostanze chimiche delle sostanze per le quali non è stata stabilita una classificazione armonizzata. L'auto classificazione per la stessa sostanza può differire significativamente da un fornitore chimico all'altro, in base ai dati a loro disposizione.La definizione di microinquinante proposta comprende entrambi i tipi di classificazione, il che significa che, a seconda del fornitore, la stessa sostanza può essere considerata micro-inquinante oppure no.

È opportuno che vi sia un elenco definito di sostanze riconosciute come microinquinanti che si fonda sulla loro presenza nell'ambiente a seguito di una rimozione inefficace nell'ambito dell'attuale tecnologia di trattamento delle acque reflue, cioè solo le sostanze che richiedono la necessità di aggiornamento di WWTP con una quarta fase di trattamento.

Articolo 2, commi 18 e 24

- Le definizioni di “produttore” e “immissione sul mercato” in combinato disposto con l'articolo 9 creano uno scenario in cui l'EPR per lo stesso prodotto dovrebbe essere pagato più volte se diverse entità nella catena di distribuzione sono situate in diversi Stati membri dell'UE. Tale approccio nazionale è del tutto incompatibile con il mercato interno dell'UE e la libera circolazione delle merci.

Il contributo EPR dovrebbe essere versato una sola volta, nel paese in cui il prodotto è messo a disposizione dell'utente finale, cioè il paese in cui il microinquinante viene rilasciato nelle acque reflue urbane. Il contributo EPR dovrebbe essere versato una sola volta.

Articolo 9

- Non è corretto calcolare il contributo EPR sulla base delle quantità di prodotto, poiché la concentrazione di micro-inquinanti in prodotti diversi può variare di diversi ordini di grandezza. Il contributo EPR deve invece essere calcolato sulla base della quantità di microinquinanti nel prodotto.
- Le esenzioni dall'EPR sono possibili solo se il microinquinante è degradato nel sistema fognario prima che raggiunga il depuratore. Anche in questo caso, una logica errata che si concentra su cosa entra nel depuratore (affluente) e non su cosa esce (effluente), presumendo erroneamente che qualsiasi sostanza chimica che raggiunge il depuratore possa essere rimossa solo aggiungendo un ulteriore passo di





COSMETICA ITALIA

associazione nazionale imprese cosmetiche

trattamento quaternario. In realtà, la maggior parte degli ingredienti cosmetici che possono essere trovati nei sistemi di depurazione sono effettivamente rimossi dalla tecnologia attuale.

Le deroghe, quindi, dovrebbero essere concesse per le sostanze che sono effettivamente rimosse attraverso la fase di trattamento secondario e terziario in WWTP e non richiedono l'aggiornamento del WWTP con una fase di trattamento quaternario.

Allegato 3 – Elenco dei prodotti soggetti all'articolo 9 sulla responsabilità estesa del produttore

- L'identificazione dei cosmetici come secondo maggior contribuente dei micro-inquinanti è errata. Lo studio della Commissione sta utilizzando ipotesi fuorvianti considerando che ogni sostanza elencata nella banca dati COSING come possibile ingrediente cosmetico sia:
 - a) effettivamente utilizzati nei prodotti sul mercato dell'UE (mentre in realtà solo il 20 % circa delle sostanze elencate nel COSING sono utilizzate nella pratica)
 - b) è utilizzato solo nei cosmetici (mentre in realtà molte sostanze hanno usi significativi nei prodotti di consumo e professionali al di fuori dei cosmetici).

Federchimica - Confindustria

20131 **Milano**, via Accademia 33
tel. +39 02 281773 1
www.cosmeticaitalia.it
Codice Fiscale 80052390152

